

TRIBUNALE di GROSSETO

Il Giudice, dott.ssa Claudia Frosini,

letto il ricorso contenente “proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’art. 7, I co., L. 3/2012”;

esaminati gli atti del procedimento;

rilevato che il ricorso è datato 13.09.2022, è stato depositato in cancelleria il 14.09.2022 e assegnato allo scrivente il 15.09.2022;

considerato che il 15.07.2022 è entrato in vigore il c.d. codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d’ora in poi CC.II.), ove si legge (art. 390) che le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositate entro il 15.07.2022 sono definite secondo le disposizioni della legge 3/2012, analogamente a quanto previsto per le procedure concorsuali incardinate entro la data di entrata in vigore del CC.II., che continuano ad essere disciplinate dalla legge fallimentare (RD 267/1942); ritenuto che per deposito della domanda deve farsi riferimento al deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale, non potendosi intendere tale dizione come mera presentazione della richiesta all’OCC, atteso che solo il deposito presso la cancelleria del Tribunale determina la pendenza della procedura, mentre la mera richiesta all’OCC non sempre è suscettibile di sfociare nel procedimento giurisdizionale previsto dagli artt. 68 e seguenti CC.II.;

rilevato, pertanto, che al caso di specie deve applicarsi *ratione temporis* la disciplina del CC.II., in quanto il deposito del ricorso contenente la proposta è avvenuto il 14.09.2022;

considerato, inoltre, che l’art. 68 CC.II. prescrive che “la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 27, comma 2”;

ritenuto che tale norma segni una differenza sostanziale con la disciplina previgente, che consentiva la presentazione della proposta al consumatore e quindi anche al suo avvocato munito di procura;

considerato che il CC.II. non specifica la conseguenza processuale nell’ipotesi in cui la domanda venga presentato da un soggetto diverso dall’OCC;

ritenuto, tuttavia, che detta conseguenza non possa che essere la declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che la norma definisce chiaramente l’unico soggetto legittimato al deposito della proposta ed è principio generale che la presentazione di una domanda giudiziale da parte di un soggetto privo di legittimazione conduca alla declaratoria di inammissibilità;

considerato che l'opzione di ritenere sanato il vizio ove alla domanda sia allegata la relazione particolareggiata proposta dall'OCC si risolverebbe di fatto in un'*interpretatio abrogans* dell'art. 68, comma I, CC.II., in quanto la relazione particolareggiata dell'OCC è prevista e disciplinata dal comma II dell'art. 68 CC.II.;

ritenuto, pertanto, che tra più interpretazioni deve privilegiarsi quella idonea a dare una qualche portata applicativa alla norma rispetto a quella che si risolve in un'*interpretatio abrogans*, essendo quest'ultima preclusa dal principio di conservazione degli atti normativi; considerato, infine, che l'art. 68, comma I, CC.II. si premura di prevedere una modalità alternativa di deposito della domanda – tramite un professionista o una società di professionisti aventi i requisiti di cui all'art. 358 CC.II. e nominati dal presidente del Tribunale – nella sola ipotesi in cui nel circondario del Tribunale non sia costituito un OCC, ribadendo in tal modo che la proposta non può in alcun caso essere presentata direttamente dal consumatore o dal suo legale;

ritenuto che la *ratio* della norma sembra essere quella di richiedere un preventivo vaglio sulla proposta da parte di un Organismo di Composizione della Crisi territorialmente competente;

rilevato che, nel caso di specie, la domanda è stata presentata dal procuratore del consumatore, avv., e non dall'OCC;

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del piano del consumatore proposto nell'interesse di
con ricorso depositato il 14.09.2022

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Grosseto 19.09. 2022

Il Giudice
Claudia Frosini